Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(2000/C 177 E/10)

COM(2000) 30 def. — 2000/0032(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il concetto di trasparenza all'articolo 1, secondo comma, secondo il quale «il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione senza più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini».

(2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

(3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.

(4) Il presente regolamento mira a ottimizzare l'accesso ai documenti nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso deve dare attuazione al diritto d'accesso ai documenti e definirne principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nei trattati CECA ed Euratom, motivo per cui il presente regolamento si applicherà anche ai documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati. Ciò è stato confermato nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

(6) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

(7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

(8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.

(9) È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.

(10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno conservare l'attuale procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.

(11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia è evidente che in virtù del principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.

(13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio [1], la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione [2] e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo [3] –

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principio generale e destinatari

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il più ampio diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, salvo il disposto dell'articolo 4.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, vale a dire i documenti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino in loro possesso.

Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.

Esso non si applica ove esistano regole speciali sull'accesso ai documenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;

b) «l'istituzione», il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) «il Parlamento europeo», i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;

d) «il Consiglio», le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;

e) «la Commissione», il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;

f) «i terzi», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

Articolo 4

Esclusioni

Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:

— alla pubblica sicurezza,

— alla difesa e alle relazioni internazionali,

— alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,

— agli interessi finanziari o economici,

— alla stabilità monetaria,

— alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,

— alle procedure giurisdizionali,

— alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

---

[1] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19).

[2] GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

[3] GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

— allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,

— all'effice funzionamento delle istituzioni;

b) la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:

— ai fascicoli del personale,

— alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,

— alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;

c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:

— ai segreti commerciali, industriali e professionali,

— alla proprietà intellettuale e industriale,

— alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,

— alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;

d) la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.

3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.

4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.

Articolo 6

Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.

Articolo 7

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

2. Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

3. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

4. È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.

Articolo 9

Informazione e registri

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.

Articolo 10

Attuazione

Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal . . . [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal . . . [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.